

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Vercelli
ATTO NORMATIVO DIOCESANO
“Partecipazione e responsabilità dei laici nella Chiesa Locale”

Premessa: l'AC nel cammino del popolo di Dio

1. L'associazione diocesana di Azione Cattolica di Vercelli si inserisce nella storia e nella vita della comunità cristiana che da più di 1650 anni si ritrova intorno al Vescovo per annunciare, celebrare e testimoniare il vangelo di Gesù Cristo. L'Azione Cattolica si riconosce in questo cammino religioso ed ecclesiale della chiesa locale, dono di fede, speranza e carità che ha trovato buona testimonianza in tanti laici, religiosi e sacerdoti.
2. Si può ben dire che da più di un secolo l'Azione Cattolica si è inserita nella vita della Chiesa vercellese per offrire un servizio alla formazione e alla missione dei laici, contribuendo così all'unità e alla continua costruzione della comunità cristiana.

1. L'identità dell'AC diocesana

1. L'Azione Cattolica (in sigla A. C.) diocesana si basa su quanto indica lo Statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, in particolare negli articoli 1-10, a cui si rinvia.
2. L'A. C. diocesana è retta dallo Statuto dell'associazione nazionale e dal presente Atto normativo.
[cfr.Statuto: art. 1-10, 11-12, 21.1]

2. L'adesione all'AC

1. L'adesione all'A. C. è un atto personale, normalmente maturato attraverso l'esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita ecclesiale; ciò vale per ogni età, secondo le caratteristiche proprie di ciascuna. L'adesione è pubblica e si esprime nelle forme previste dal Regolamento nazionale, secondo le modalità precisate annualmente dal Consiglio diocesano in occasione del tesseramento.
2. L'adesione all'A.C. in diocesi esprime la scelta del laico di aderire alla Azione Cattolica Italiana, la condivisione e la partecipazione al programma formativo e missionario dell'associazione, la collaborazione e la corresponsabilità nel servizio associativo ed ecclesiale, con la preghiera, l'impegno attivo, il sacrificio, lo studio. L'adesione comporta il contributo anche economico, la partecipazione ai momenti di elaborazione dei programmi e alla elezione dei responsabili, la disponibilità ad assumere responsabilità nella vita associativa.
[cfr.Statuto: art. 3,15,16,17,32]

3. La costituzione e la struttura associativa dell'A. C. in diocesi

1. La costituzione dell'A. C. diocesana di Vercelli, in quanto associazione unitaria, risale all'attuazione dello Statuto dell'associazione nazionale approvato nel 1969 e deriva dall'attività dei quattro “rami” storici dell'Azione Cattolica (gioventù maschile, gioventù femminile, unione donne e unione uomini) presenti in diocesi fin dai primi anni del XX secolo.
2. Il ruolo e la presenza dell'A.C. trova periodica conferma da parte dell'Arcivescovo di Vercelli attraverso la nomina del Presidente diocesano e degli Assistenti, secondo le norme stabilite dagli statuti dell'ACI.
3. L'A.C. diocesana di Vercelli si organizza in una struttura unitaria e articolata per territorio, fasce di età, ambiente.
4. L'A.C. diocesana si articola in associazioni territoriali, che possono avere carattere parrocchiale o interparrocchiale, oppure riferirsi ad una unità pastorale. L'associazione territoriale riunisce aderenti ragazzi, giovani, adulti.
5. L'A.C. diocesana e le singole associazioni territoriali si articolano per fasce di età che fanno riferimento rispettivamente all'Azione Cattolica dei Ragazzi (in sigla A. C. R.), al settore giovani, al settore adulti.
6. Possono inoltre costituirsi per specifiche esigenze pastorali gruppi di A.C. a carattere zonale, vicariale o diocesano che sviluppano una specifica attenzione ad un ambiente, età o condizione di vita (famiglie, giovani-adulti, anziani, giovanissimi, studenti, lavoratori, ...). I componenti di tali gruppi che intendono aderire all'AC, si iscrivono di norma presso l'associazione territoriale dove risiedono o – se questa non è costituita – in quella più vicina.
7. Uno o più gruppi di ambiente possono costituire a livello diocesano un movimento di AC: il Movimento Studenti, il Movimento Lavoratori, il MEIC, il MIEAC, la FUCI. La costituzione e l'organizzazione di un movimento diocesano di AC è approvato dal Consiglio Diocesano e fa riferimento al rispettivo statuto nazionale.
8. L'AC diocesana e le sue articolazioni si organizzano e operano in forma democratica quanto all'elezione dei responsabili e all'individuazione dei programmi di attività e alla assunzione delle scelte che orientano il cammino associativo (cfr. *Apostolicam actuositatem* 20)

[rif.Statuto: art.12,18,23]

4. L'associazione territoriale

1. L'associazione territoriale di A. C. si impegna, oltre alla collaborazione dovuta istituzionalmente, ad un rapporto fraterno di comunione e sostegno dei sacerdoti e del Vescovo, alla condivisione degli impegni e delle fatiche del loro ministero nell'indole secolare propria della vocazione laicale e nello stile franco e cordiale della corresponsabilità dei laici nella vita della comunità ecclesiale.
2. Organi della associazione territoriale sono:

A) L'Assemblea unitaria

E' costituita da tutte le persone che aderiscono all'A. C. nella parrocchia o territorio altrimenti definito; i ragazzi dell'A. C. R. sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione e sono ordinariamente rappresentati dai loro educatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All'Assemblea partecipano i sacerdoti assistenti. Hanno diritto di voto tutti i soci giovani e adulti regolarmente iscritti. All'Assemblea partecipano con diritto di parola i simpatizzanti all'A. C..

In base alle scadenze fissate dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, l'Assemblea unitaria provvede a eleggere il Presidente e i responsabili dell'associazione territoriale, in rapporto al numero degli iscritti, che insieme costituiscono il Consiglio dell'associazione territoriale.

B) Il Consiglio dell'associazione territoriale

E' costituito dal Presidente e dagli altri responsabili eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei soci giovani e adulti, nonché dai responsabili dell'A. C. R.. Partecipano alle riunioni del Consiglio gli assistenti ecclesiastici, il segretario, l'amministratore.

Il Consiglio è l'organo principalmente responsabile della vitalità dell'associazione territoriale di A. C.. Il suo funzionamento collegiale, a scadenze regolari, garantisce la democraticità e la reale dimensione associativa dell'A. C..

Esso dà attuazione alle decisioni assunte dall'Assemblea e ne verifica i frutti, cura la formazione dei responsabili e dei soci, tiene i collegamenti con il Centro diocesano dell'A. C., approva il rendiconto economico e finanziario.

Prima delle elezioni, è opportuno che il Consiglio uscente curi la composizione di una lista delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa.

All'interno del Consiglio parrocchiale vengono eletti fino ad un massimo di due vice-presidenti parrocchiali per ciascun settore, un responsabile ed un vice responsabile dell'A. C. R., avendo cura di rappresentare adeguatamente uomini e donne, giovani e adulti. Insieme al segretario ed al presidente costituiscono la Presidenza dell'associazione territoriale.

I componenti della Presidenza dell'associazione territoriale vengono comunicati ufficialmente all'A.C. diocesana tramite verbale; in tal modo vengono confermati anche come componenti dell'Assemblea diocesana con diritto di voto.

C) Il Presidente

Il Presidente è scelto dal Consiglio nella sua prima riunione e nominato dal Vescovo, sentito il parere del Parroco o del responsabile ecclesiastico territoriale. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio e rappresenta all'esterno l'associazione territoriale di A. C..

Il Presidente propone al Consiglio la nomina del segretario e dell'amministratore.

3. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano per quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale e le norme del presente Atto normativo riferite all'associazione diocesana

[rif.Statuto: artt. 23,19]

5. La costituzione di una nuova associazione territoriale

1. L'associazione diocesana si propone una comunicazione costante con le parrocchie e le strutture ecclesiali in cui si articola la diocesi, volta a fondare gruppi e associazioni territoriali in spirito di collaborazione con i parroci, i religiosi, i diaconi.
2. È opportuno che la costituzione di nuove associazioni territoriali avvenga attraverso un cammino formativo ed ecclesiale di un nucleo di laici sostenuto dal centro diocesano; un cammino che comprende:
 - a) un lavoro culturale sulla vocazione dei laici nella chiesa e nella società e sui problemi emergenti nel mondo di oggi in relazione alla fede;
 - b) un percorso di vita di gruppo e di rapporti interpersonali in cui si sperimenti il tipo di formazione, di ricerca spirituale e di servizio proprio dell'Associazione di A.C.,
 - c) una Assemblea fondativa, in cui l'associazione territoriale si costituisce e traccia un proprio programma.
3. Spetta al Consiglio diocesano riconoscere la costituzione di un nuovo gruppo o associazione territoriale di A.C. ed i rispettivi responsabili, rappresentanti all'Assemblea diocesana.

6. L'AC diocesana - Organismi ed elezione dei responsabili

1. Organi della associazione diocesana sono:

A) L'Assemblea unitaria:

La costituiscono e vi partecipano tutti i soci.

Hanno diritto di voto tutti i responsabili delle associazioni territoriali (componenti le Presidenze delle AC territoriali), i rappresentanti dei Movimenti diocesani di AC (in numero da 3 a 9 per ciascun movimento – art. 5.5 documento normativo MSAC e art. 8 documento normativo MLAC), i componenti il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana in carica.

I ragazzi sono coinvolti nella Assemblea unitaria secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione e sono ordinariamente rappresentati dai responsabili dell'A. C. R. facenti parte delle Presidenze delle associazioni territoriali.

L'Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, incontrare il Vescovo, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All'Assemblea partecipano con diritto di parola i sacerdoti Assistenti e sono invitati tutti i sacerdoti e i rappresentanti dei religiosi della diocesi.

All'Assemblea partecipano con diritto di parola i simpatizzanti all'AC nonché i rappresentanti di altri movimenti o associazioni ecclesiali invitati dalla Presidenza diocesana.

In base alle scadenze fissate dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, l'Assemblea unitaria si riunisce come **Assemblea diocesana elettiva** e provvede a eleggere i responsabili diocesani che costituiscono il Consiglio diocesano di AC. A tale scopo la Presidenza diocesana in carica provvede a comporre quattro liste (adulti, giovani, A.C.R., unitari), in modo che siano rappresentati per quanto possibile e significativo tutte le componenti dell'associazione riguardo a sesso, età, riferimento territoriale.

Inoltre l'Assemblea elegge direttamente i delegati per l'assemblea nazionale elettiva o ne delega la nomina al Consiglio diocesano unitario.

B) Il Consiglio diocesano unitario

È rappresentativo delle diverse articolazioni dell'A. C. diocesana e di tutte le componenti dell'associazione: adulti, giovani e ragazzi (tramite i responsabili dell'A. C.R.), uomini e donne.

Il numero dei suoi componenti, non meno di dodici, è fissato in rapporto al numero degli iscritti e alla situazione associativa ed ecclesiale, come stabilito dal Regolamento diocesano che viene approvato dallo stesso Consiglio.

Il numero dei Consiglieri da eleggere in ogni lista è stabilito dal Regolamento in misura tale che non sia superiore ad un terzo del totale.

Sono da considerare come membri di diritto i Consiglieri nazionali, i membri della Delegazione regionale e i Segretari dei Movimenti costituiti in diocesi.

Il Consiglio diocesano, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea,

- discute e approva il programma di attività e assume le scelte che orientano il servizio dell'A.C. nella Chiesa locale e nella società;
- esamina la situazione delle associazioni territoriali e riconosce la costituzione di nuovi gruppi e associazioni territoriali; cura la formazione di animatori e responsabili;
- approva il bilancio e controlla la gestione dell'associazione diocesana, fissa le quote e le modalità di adesione; discute ed approva eventuali modifiche al regolamento,
- approva le proposte di modifica all'Atto Normativo da sottoporre all'Assemblea diocesana.

Il Consiglio diocesano è eletto sulla base di una o più liste predisposte dalla Presidenza diocesana uscente, sentita la disponibilità degli interessati. Le liste sono aperte ai soci che ne facciano richiesta anche durante l'Assemblea elettiva, prima dell'apertura dei Seggi elettorali, secondo quanto previsto dal Regolamento diocesano.

Il Consiglio diocesano si può riunire anche per articolazione, al fine di predisporre l'attività associativa specificamente rivolta a ragazzi, giovani o adulti. A tale scopo può invitare a collaborare al lavoro diocesano altri responsabili parrocchiali laici, sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi/e.

Per valutare i problemi ecclesiali e associativi e discutere le linee di lavoro dell'Associazione diocesana, il Consiglio si può riunire insieme al **Comitato dei presidenti parrocchiali**, costituito da tutti i presidenti delle associazioni territoriali.

Nel corso della prima seduta il Consiglio provvede all'elezione della Presidenza diocesana. Per le elezioni, in conformità al carattere di unitarietà dell'Associazione, deve esprimersi a maggioranza semplice. Tutti i membri del Consiglio eleggono i singoli componenti della Presidenza Diocesana.

Per l'elezione del Presidente Diocesano il Consiglio, attraverso una votazione, esprime una terna di nominativi tra i quali il Vescovo nominerà il Presidente.

C) Il Presidente diocesano

Il Presidente Diocesano è nominato dal Vescovo dentro una terna di nominativi designati per votazione dal Consiglio diocesano nella sua prima riunione dopo l'assemblea elettiva.

Il Presidente diocesano propone al Consiglio la nomina del segretario e dell'amministratore, presiede i lavori dell'Assemblea unitaria e del Consiglio unitario, coordina il lavoro della Presidenza; rappresenta l'intera associazione.

In assenza temporanea del Presidente diocesano, le sue funzioni sono assunte dal vice Presidente che annovera il periodo più lungo di presenza nel Consiglio diocesano.

In caso di impedimento permanente per il Presidente diocesano si procede alla designazione di una nuova terna di nominativi da sottoporre alla nomina del Vescovo.

D) La Presidenza diocesana

La Presidenza, eletta dal Consiglio diocesano, è composta dal Presidente, da due a quattro Vicepresidenti (giovani e adulti) per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, dal Responsabile e dal Vice - responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario e dall'Amministratore e da un Segretario per ciascuno dei Movimenti di Azione Cattolica formalmente costituiti.

Il numero dei componenti la Presidenza è fissato dal Consiglio diocesano in relazione alla situazione associativa ed ecclesiale.

Essa gestisce unitariamente l'Associazione in base alle linee definite dall'Assemblea e ai programmi decisi in Consiglio diocesano.

Tutti i componenti la Presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano col Presidente per la conduzione unitaria dell'AC diocesana.

I membri della Presidenza, di norma, rappresentano l'AC diocesana nella comunità ecclesiale e civile. Essa gestisce unitariamente l'associazione in base alle linee e ai programmi decisi in Consiglio diocesano, cura i rapporti con il Vescovo, i sacerdoti, i Consigli pastorale e presbiterale e gli altri organismi diocesani.

È compito della Presidenza diocesana:

- a) curare i rapporti con le associazioni territoriali e le parrocchie;
- b) convocare e preparare il lavoro del Consiglio diocesano, secondo il programma concordato con il Consiglio stesso, curando in particolare la comunicazione e la collaborazione tra le articolazioni e convocando quando opportuno il Comitato dei presidenti parrocchiali;
- c) dare esecuzione agli indirizzi e ai programmi dell'Assemblea e del Consiglio, con particolare riguardo a quanto interessa unitariamente l'associazione diocesana;
- d) stendere un Regolamento per lo svolgimento delle assemblee elettive delle associazioni territoriali e per le elezioni del Consiglio diocesano, coerente con lo Statuto nazionale e col presente Atto normativo.

E) Gli assistenti diocesani

Gli Assistenti diocesani fanno parte del Consiglio diocesano e della Presidenza diocesana, senza diritto di voto. Curano in particolare i rapporti col Vescovo e con il presbitero diocesano; compatibilmente con gli impegni del ministero, partecipano alle iniziative associative diocesane, regionali e nazionali.

[rif. Statuto: art. 20, 22, 18, 19]

7. La partecipazione all'ACI nazionale e il collegamento regionale

1. È compito della Presidenza e del Consiglio diocesano curare i rapporti con l'AC nazionale e con il collegamento regionale, recependone le indicazioni, discutendole e proponendole a livello diocesano e parrocchiale, offrendo un'attiva collaborazione alle iniziative nazionali e regionali, contribuendo con la riflessione e lo scambio delle esperienze alla elaborazione di percorsi comuni, sussidi e strumenti formativi e missionari, partecipando ai momenti Assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee comuni dell'associazione. L'A.C. diocesana sostiene e collabora ai progetti internazionali dell'A.C.

8. La gestione amministrativa ed economica dell'AC diocesana

1. A norma dell'articolo 34 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, la gestione amministrativa ed economica è responsabilità della Presidenza diocesana, che la esercita in forma collegiale ed in particolare attraverso l'opera dell'Amministratore eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.
2. Il Comitato per gli affari economici dell'Associazione diocesana è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.
3. La Presidenza diocesana stila un bilancio annuale che sottopone al Consiglio diocesano per l'approvazione.

9. Rappresentanza e sede

1. Il rappresentante legale dell'associazione diocesana di A. C. è il Presidente diocesano in carica.
2. La sede dell'A. C. diocesana è fissata in Vercelli presso il Seminario Arcivescovile– piazza sant'Eusebio n. 10.

10. Approvazione e modifica dell'atto normativo - Norme transitorie e finali

1. Le norme del presente Atto Normativo possono essere modificate dall'Assemblea diocesana; le modifiche devono essere sottoposte al parere di conformità del Consiglio nazionale.
2. L'Atto normativo e le modifiche successive diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica secondo le procedure previste dal Regolamento Nazionale.
3. Per le eventuali integrazioni all'Atto Normativo che dovessero essere richieste dal Consiglio nazionale, l'Assemblea diocesana conferisce mandato al Consiglio diocesano per il loro recepimento.
4. Il presente Atto normativo è approvato dalla Assemblea diocesana celebrata a Vercelli il 24 ottobre 2004 e diviene operativo a seguito della valutazione di conformità espressa dal Consiglio nazionale in data _____.